



Trento, 01.02.2021

OGGETTO: espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla Terza Commissione permanente sul disegno di legge n. 81 'Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio e di ambiente: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)' (d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Tonina) e relative proposte emendative.

**Seduta di data:** 01.02.2021

**Progressivo:** 10/2021

**Inizio seduta:** ore 10.33

**Fine seduta:** ore 11.30

**Punto odg:** 1

**Inizio trattazione:** ore 10.33

**Fine trattazione:** ore 11.19

**Votazione:** nessuna

**Presenti (21)** Beretta Gianni, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, Comperini Christian, dott.ssa Cramerotti Alida, ing. Depaoli Daniele, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, dott. Valduga Francesco.


**Assenti (9)** Bernard Ivo, arch. Bortoli Michele, ing. Fantini Francesco, Ferrari Manuel, dott. Gianmoena Paride (CCT), dott. Ianeselli Franco, Puecher Luca, Rech Michael, Redolfi Giacomo.

Il Consigliere Girardi Christian esce ad ore 11.14

**Dichiarazioni a verbale:**

nessuna

vedi allegato





Note: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

Le proposte di modifica normativa racchiuse nel DDL n. 81 all'esame sono state valutate nella seduta del Consiglio delle autonomie dello scorso 16 dicembre, raccogliendo il consenso generale per l'evidente sforzo di tempestivo coordinamento normativo nelle materie di rilevanza ambientale e per l'apprezzata volontà, che traspare dall'insieme delle previsioni, di snellire e semplificare i complessi iter procedurali di settore.

Non vi sono pertanto osservazioni di merito specifiche, se non la considerazione generale che è apprezzabile, anche per il settore delle pubbliche amministrazioni locali, assistere al processo di graduale riordino dei testi normativi, a beneficio degli interpreti pubblici e privati e del buon andamento complessivo della pubblica amministrazione.

Premesso quanto sopra, vorrei però illustrare a Lei, Presidente, e a codesta Spettabile Commissione le considerazioni che il Consiglio delle autonomie locali, appositamente convocato - in via straordinaria - questa mattina, ha espresso sull'emendamento presentato dal Vicepresidente, Assessore Tonina, nel merito della riassegnazione (art. 3 bis) delle **concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**.


Lo sfruttamento della risorsa idrica in provincia di Trento costituisce un tema di rilevanza strategica centrale, che interessa il comparto pubblico e direttamente gli enti locali trentini sotto molteplici aspetti, primo tra tutti la possibilità, concessa sinora anche ai Comuni, di rinnovare a scadenza le derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica.

L'investimento pubblico in questo settore ha comportato un indotto costante nel tempo, motivo per cui l'aleatoria riassegnazione delle concessioni di piccola derivazione a scopo idroelettrico, rischia di privare i Comuni di entrate consolidate su cui si fonda anche l'erogazione di servizi pubblici fondamentali.

L'introduzione di una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni idroelettriche di piccola/media potenza, sinora disciplinate direttamente dal TU nazionale sulle acque pubbliche, permetterebbe di fissare, anche a livello provinciale, regole specifiche per la riassegnazione dei titoli scaduti nel rispetto dei criteri generali di concorrenza e di trasparenza, e - nel contempo - darebbe l'occasione per salvaguardare le posizioni dei concessionari uscenti, portatori di un legittimo affidamento alla prosecuzione dello sfruttamento della risorsa idrica.

In questa prospettiva, è quindi condivisibile la scelta di tradurre in una norma di legge dei principi generali a tutela della correttezza giuridica dell'agire pubblico, ma - anche e soprattutto - a tutela degli interessi economici delle amministrazioni comunali "uscenti", le quali hanno investito negli anni svariate risorse economiche e umane e, in cambio, hanno potuto contare su entrate aggiuntive per retribuire i servizi resi alla collettività. Le piccole concessioni idroelettriche garantiscono infatti, da tempo immemore, una importante risorsa economica per tanti Comuni, che grazie allo sfruttamento idrico possono ricavare utilità che si riversano sul bilancio comunale.

L'attenzione è dunque alta rispetto alle possibili ricadute delle decisioni legislative. Ciò premesso, in termini generali, si apprezza innanzitutto la scelta di esclusione le piccole derivazioni idroelettriche con potenza annua inferiore o uguale a 220 kW





dalla disciplina delle riassegnazioni ed anche le concessioni di uso "promiscuo" (es. uso potabile, autoconsumo etc..), mutuando in tal senso altre esperienze regionali, e si condivide l'introduzione di apposite previsioni transitorie a tutela del legittimo affidamento dei concessionari uscenti.

In merito però agli aspetti affrontati nell'emendamento, quali ad esempio la ipotizzata disciplina per il passaggio dei beni immobili dal concessionario uscente al subentrante, i criteri da tradurre nel regolamento e i meccanismi di computo e di riparto dei canoni aggiuntivi (e demaniali), mi riservo – a nome del Consiglio che rappresento - di valutare nel dettaglio, a tutela degli Enti locali, le singole previsioni e le possibili ricadute economiche, dato l'evidente riflesso sull'autonomia finanziaria dei comuni e la mancata copertura di capitoli di spesa corrente, sopra evidenziata, destinati a fornire servizi alla collettività.


Rispetto allo specifico ragionamento, ad esempio, proposto in legge sull'importo dei canoni aggiuntivi, introitati in ragione dello sfruttamento idrico perpetrato ai danni dei territori, merita maggior approfondimento la quota di riserva (che più correttamente dovrebbe tendere al 100%) da destinare ai Comuni in sede di riparto delle risorse nel protocollo di finanza locale, in una logica virtuosa d'insieme del sistema pubblico, a ristoro appunto degli investimenti pubblici operati dagli Enti locali, e tenuto debitamente conto del mancato introito sofferto e della finalità di tali canoni di "risarcimento" ai territori per lo sfruttamento sofferto.

**All'esito degli approfondimenti tecnico-giuridici, in corso di elaborazione, sarà mia cura presentare in una prossima audizione, che richiederemo, o comunque in tempo utile per la trattazione in aula, le nostre osservazioni al DDL n. 81, per la parte riferita appunto all'emendamento in parola in tema di piccole derivazioni idroelettriche, oppure di integrarle con una nuova proposta normativa alternativa a garanzia degli interessi evidenziati.**

Voglio ricordare, come peraltro noto, che il Consiglio delle autonomie locali racchiude in sé una rappresentanza politica, la cui voce assume peso solamente qualora sia concreto eco delle esigenze dei territori che rappresentano: per questo motivo la nostra posizione rispetto all'uso della risorsa idrica - prezioso bene pubblico- dovrà essere previamente condiviso con le Conferenze dei Sindaci e solamente all'esito delle consultazioni sarà possibile formulare una opinione condivisa e puntuale sull'emendamento in discussione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 3 ter dell'emendamento presentato, in tema di **grandi derivazioni idroelettriche**, gli aggiustamenti necessari a dare maggior solidità giuridica alla legge, attualmente *sub iudice* per contestato conflitto di competenza, non sembrano innovarne in maniera significativa l'impostazione originaria. Gli aspetti di maggior rilevanza sono l'introduzione del comma 1.5.1 dell'art.1bis 1 della provinciale 4 del 1998, grazie al quale si individua la procedura di evidenza pubblica quale via canonica per l'individuazione dell'affidatario (mantenendo in subordine la possibilità di costituire una società pubblica a capitale misto pubblico e privato o mediante forme di partenariato pubblico privato) e la contestuale abrogazione del comma 1 novies, che dava la possibilità di limitare il numero dei candidati da invitare a presentare un'offerta in sede di bando di gara. A ben vedere, si tratta però di modifiche dirette a rendere il testo maggiormente aderente al dettato dell'art. 13 dello Statuto speciale di autonomia.

L'articolo 6bis del medesimo emendamento prevede, sostanzialmente, al comma 3, di eliminare i criteri di aggiudicazione di cui al comma 3 dell'art 2 della l.p. 2/2020,





ideati in marzo per gli appalti di lavori sopra soglia, con le relative formule e il relativo sistema di esclusione delle offerte anomale, disciplinati in regolamento. La scarsa tenuta di tali criteri è già stata rilevata dalla Corte costituzionale (su impugnativa statale) e testata dalle amministrazioni che sono state costrette a darne pionieristicamente applicazione.

Per tali ragioni, la formulazione del comma 3 già era stata modificata e attualmente si esprime in termini di mera possibilità e non più di cogenza. Di per sé, quindi, l'abrogazione non ha un 'effetto' pratico, ma costituisce un'operazione di pulizia e chiarezza quanto mai opportuna.

I commi 2 e 4 apportano modifiche conseguenti di coordinamento testuale. Il comma 1: la soppressione del secondo periodo, come proposto, lascia comunque (giustamente) sottintesa la possibilità di prevedere criteri di valutazione di natura qualitativa (discrezionali). L'effetto è quindi solo quello di svincolare tale scelta da una puntuale motivazione. L'attuale impostazione enfatizzava il ricorso a criteri automatici, che è in linea generale di tutto vantaggio alla speditezza, evita i costi per le commissioni di valutazione e, limitando la discrezionalità, limita il contenzioso.

L'articolo 6 ter, contenuto anch'esso nella proposta emendativa, riflette in pieno l'accordo con il Consiglio delle autonomie locali, per la possibilità concessa agli Enti locali di aderire al servizio sostitutivo di mensa di cui all'articolo 75 quinquies della legge provinciale 7/97.

Sono due i principali aspetti positivi, discussi nel corso dell'elaborazione della norma, che desidero evidenziare, in questa sede, per la notevole rilevanza nei confronti degli Organismi rappresentativi dei Comuni e per le opportunità operative che potrebbero profilarsi a favore degli EELL trentini:

- la possibilità di semplificare l'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa da parte degli Enti locali trentini, attraverso la formula della cd '*in house a cascata*', mediante il Consorzio dei Comuni Trentini;
- l'occasione di deliberare esclusivamente attraverso l'Assemblea dei soci del CCT, in cui siedono i legali rappresentanti dei Comuni, delle Comunità e dei BIM del Trentino.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

